



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 03.07.2018

Oggetto: Direttiva recante l'approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna".

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di luglio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 02.07.2018 prot. n. 5758 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)

(*) in collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", di seguito DQA;

VISTO il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici", di seguito R.D. 1775/1933;

VISTO in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24 febbraio 2015 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di Bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede quanto di seguito riportato:
- al comma 1 istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di Bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 5 prevede che “Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di Bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, dal Segretario Generale, che vi partecipa senza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

diritto di voto” e al successivo comma 6 individua le competenze della conferenza istituzionale permanente;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera g, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico della Sardegna;

VISTO altresì l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali “In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale;

VISTO il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 15.03.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna *“Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) - Approvazione ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n.28 - Adozione ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs 152/2006”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del secondo Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna”* col quale è stato approvato il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);
- CONSIDERATO** che il Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene misure specifiche che prevedono l'attuazione di studi e approfondimenti volti sia ad individuare le soluzioni più idonee per la emanazione di una Direttiva per il coordinamento delle attività di rilascio di autorizzazioni e concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, sia finalizzate alla quantificazione ed all'individuazione delle modalità del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (E-Flow);
- CONSIDERATO** che le misure sopra citate, finalizzate tra l'altro alla valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste nel summenzionato *“Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna”*, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

- VISTO** l'Action Plan elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;
- VISTA** in particolare la task 10 dell'Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni;
- VISTA** la Linea guida europea N° 31/2015 – “Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive”;
- VISTA** la proposta di Linea guida europea Guidance Document No. 35 8 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7);
- VISTA** la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' “interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)”;
- VISTO** il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 (di seguito D.D. STA 30/2017) di approvazione delle “Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”;
- VISTO** il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";

VISTO in particolare, l'art. 2 del suddetto Decreto Direttoriale, che, al fine di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, dell'applicazione, a livello distrettuale, dei criteri metodologici individuati nello stesso Decreto, prevede l'istituzione di un Tavolo Tecnico Nazionale per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del suddetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di Bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, adeguino ai criteri di cui all'art.1 dello stesso Decreto gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di Gestione delle acque;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 209 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, di cui all'art.2 del Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29.05.2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

VISTA la Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna recante "Costituzione del Gruppo di Lavoro distrettuale per l'adeguamento degli approcci metodologici da utilizzare, nel territorio regionale, per la determinazione del deflusso minimo vitale e per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche. Attuazione dei Decreti del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017".

CONSIDERATE le decisioni assunte e condivise in seno al Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, nelle riunioni del 12.05.2017, del 2.06.2017 e del 17.10.2017;

VISTA la deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con la quale è stata costituita la cabina di regia per l'attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle crisi idriche a seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. In riferimento a tale deliberazione è stato costituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico della Sardegna che costituisce una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua del Distretto ed opera inoltre come "Cabina di Regia" per la gestione degli eventi di siccità e carenza idrica.

DELIBERA

Art. 1 In conformità a quanto previsto nelle *"Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775"*, approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13.02.2017, come modificato dal Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25.05.2017 (di seguito Linee guida), è adottata, ai sensi dell'art. 65 commi 7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

e 8 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva recante l’approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sardegna” (di seguito Direttiva Derivazioni o D.V.), allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

Art. 2 L’ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni è costituito dal Distretto idrografico della Sardegna di cui all’art. 64, comma 1, lett. g del D. lgs. n. 152/2006.

Art. 3 La Direttiva Derivazioni è costituita dall’elaborato “Direttiva recante l’approccio metodologico per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna” per i corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”.

Art. 4 1. La Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati, in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.

2. Le valutazioni ambientali condotte tramite l’applicazione della Direttiva Derivazioni si integrano con quelle inerenti:

- a) la verifica del mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n.8 del 03.07.2018;
- b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini dell’equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

Art. 5

1. Si dà mandato al Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità perché provveda, con il supporto e la collaborazione operativa del Gruppo di Lavoro distrettuale costituito con Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, a:

- a) verificare la coerenza delle metodologie relative alla valutazione ex ante delle derivazioni già applicate sul territorio della Sardegna rispetto alle finalità della presente Direttiva Derivazioni, provvedendo, ove necessario, ad individuare gli aggiornamenti dei valori dei parametri in essa previsti. In esito alla verifica sono fatte salve le previgenti disposizioni regionali che comportano criteri di valutazione egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva Derivazioni;
- b) verificare la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la presente Direttiva Derivazioni, avviando l'acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete;
- c) definire, nei bacini ove le informazioni di cui alla lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori o modalità operative, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della presente Direttiva Derivazioni;
- d) adottare, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di cui al successivo comma 3, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l'attuazione della presente Direttiva Derivazioni;

2. Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, l'Autorità di Bacino distrettuale:

- a) predisporre l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D. lgs. 152/2006 in recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

DQA. A tale scopo, l'Autorità di Bacino distrettuale predisporrà l'elenco di tutte le derivazioni che comportino un potenziale impatto sul bilancio idrico ed idrogeologico e siano in scadenza entro il 2021;

b) procede all'eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli elementi tecnici della Direttiva Derivazioni, con particolare riferimento a:

- individuazione dei valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla Direttiva Derivazioni in argomento;
- valutazione dell'intensità dell'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici, anche in riferimento alla possibilità di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna;
- eventuale introduzione di valori soglia di portata e di specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei riferiti alle tipologie introdotte dall'allegato B delle Linee guida di cui al D.D. STA 29/2017, con particolare riferimento alla disponibilità di risorsa idrica, all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, ai fenomeni di subsidenza;
- acquisizione delle informazioni e aggiornamento delle basi di dati delle derivazioni necessari per la valutazione di compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla pianificazione di bacino.

3. In relazione alle attività di cui al precedente comma, l'Autorità di Bacino distrettuale tiene aggiornato il Tavolo Tecnico Nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29.05.2017.

4. Le attività di cui ai commi precedenti costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2021, degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

strumenti di pianificazione settoriali di stretta competenza regionale, incidenti sull'uso della risorsa idrica.

5. Ai fini della corretta applicazione della Direttiva Derivazioni, la Regione e le Province aggiornano con continuità le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso.

6. Con riferimento al parere di cui all'art 7, comma 2 del R. D. 1775/1933, come modificato dall'art 96, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al bilancio idrico, l'Autorità di Bacino distrettuale fornisce indirizzi alle Amministrazioni concedenti per conformare le istruttorie ai contenuti della presente Direttiva Derivazioni, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell'attività amministrativa.

7. La metodologia di cui alla presente deliberazione è obbligatoriamente sottoposta a verifica, ai fini di un eventuale aggiornamento, ogni 3 anni.

Art. 6

1. A seguito della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino da adottare entro il 30 giugno 2019, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate alla presente Direttiva Derivazioni.

2. In esito alla verifica di cui all'art.5, comma 1, lett. a), sono fatte salve tutte le disposizioni che comportino criteri di valutazione ambientale ex ante che garantiscono livelli di tutela ambientale pari o maggiori rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva Derivazioni.

Art. 7

1. Per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione della presente deliberazione fino al 30 giugno 2019, la Direttiva Derivazioni assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente.

2. Per le casistiche non contemplate dalla metodologia di valutazione di cui alla Direttiva Derivazioni, ovvero qualora gli indicatori necessari per l'applicazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 03.07.2018

della stessa risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative è effettuata mediante l'utilizzo delle informazioni disponibili, anche acquisite attraverso pregresse valutazioni, ovvero per il tramite degli indicatori o delle modalità operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).

3. Al fine di assicurare una omogenea applicazione della Direttiva Derivazioni, in sede di prima applicazione, l'Autorità di Bacino distrettuale fornisce ai competenti uffici il necessario supporto tecnico ed informativo.

Art. 8

1. La Direttiva Derivazioni approvata con la presente deliberazione concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata, in stralcio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. L'Allegato alla presente deliberazione sarà pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità – via Mameli 88 - Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini